Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 24

(Clausole contrattuali)(1)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.

2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L. R. 12/2003